



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 14 luglio 2014  
(OR. en)

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2014/0189 (NLE)**

---

**11694/14  
ADD 1**

**PECHE 348  
N 15**

### **NOTA PUNTO "I/A"**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	ST 11330/14 PECHE 336 + ADD1 - COM(2014) 373 final
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria di un accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak <i>- Adozione</i>

---

### **Dichiarazione del Regno Unito**

Il Regno Unito rileva che l'accordo proposto contiene disposizioni poco chiare, in particolare riguardo alle funzioni dell'UE. Facendo notare che l'UE sarebbe una parte contraente, gli articoli 2 e 5 contengono riferimenti alla "giurisdizione di pesca" dell'UE e alla "zona soggetta alla giurisdizione di pesca" dell'UE. Tali concetti non sono definiti e lasciano intendere che l'UE eserciti sovranità o giurisdizione su talune zone mentre, ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), sono gli Stati membri dell'UE ad esercitare tali diritti. Ciò trova riscontro nel regolamento di base della politica comune della pesca (PCP) (1380/2013) in cui si precisa che le "acque unionali" sono le acque "poste sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri" [articolo 4, paragrafo 1, punto 1)]. Inoltre, l'articolo 5 fa riferimento all'esercizio della pesca da parte delle navi [dell'UE], senza una definizione corrispondente. Facciamo notare che non esistono navi battenti bandiera dell'UE, bensì navi battenti bandiera degli Stati membri dell'UE, soggette alla giurisdizione e al controllo dello Stato membro del quale battono bandiera. Ciò trova riscontro, ad esempio, nel regolamento di base della PCP, in cui si definisce "peschereccio unionale" "un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione" [articolo 4, paragrafo 1, punto 5)]. Le proposte di accordi nel settore della pesca tra l'UE e i paesi terzi dovrebbero essere chiare relativamente alla portata delle funzioni dell'UE nell'ambito del diritto dell'UE e internazionale.